Numero
5125 | fr | 0

Bellinzona
23 ottobre 2024

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Yannick Demaria
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione n. 93.24 del 30 agosto 2024
Uber in Ticino: quali misure intende adottare il Governo per verificare e garantire la legalità della piattaforma?

Signor deputato,

al riguardo del tema oggetto della presente interrogazione il Consiglio di Stato, nell'ambito delle proprie competenze e per il tramite degli uffici preposti, ha da sempre riservato la massima attenzione affinché chi gestisce delle piattaforme informatiche sul territorio cantonale operi nel rispetto della legge, con particolare riferimento alla verifica delle condizioni di lavoro in applicazione della legge sul lavoro (LL), della Legge sul salario minimo (LSM) e della corretta applicazione delle leggi sulle assicurazioni sociali. Riguardo a queste forme di lavoro su piattaforme, è tra l'altro pendente una procedura ricorsuale dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo.

Nel merito delle domande puntuali rispondiamo come segue.

1) **Quali iniziative, studi o misure ha intrapreso il Consiglio di Stato in vista di una prevedibile e sempre più marcata presenza e diffusione di piattaforme come Uber e simili sul territorio cantonale, in conformità con la citata sentenza del Tribunale federale (procedura 2C_34/2021)?**

Lo scrivente Consiglio è consapevole dell'evoluzione in atto riguardo a queste nuove forme di lavoro. Nei casi di "impiego" attraverso delle piattaforme online non è sempre evidente stabilire la relazione giuridica tra le parti ed effettuare un'analisi della conformità aziendale con le norme federali e cantonali di diritto del lavoro. In particolare, in questi casi, il rapporto di subordinazione, che consiste nel principale criterio per riconoscere l'esistenza di un contratto di lavoro, non traspare sempre in maniera nitida. Per questo motivo ogni fattispecie deve essere valutata singolarmente, secondo le proprie peculiarità, ritenuto pure che attualmente non vi è una dottrina uniforme sul tema.

Come da lei ricordato, con la sentenza n. 2C_34/2021 del 30 maggio 2022, apparsa nel comunicato stampa del 3 giugno 2022, il Tribunale federale, confermando la decisione della Corte di giustizia del Canton Ginevra, ha stabilito che gli autisti iscritti alla piattaforma Uber erano legati da un contratto di lavoro ai sensi dell'art. 319 e segg. CO.

Il TF è giunto alla conclusione che il rapporto di subordinazione era dato dal fatto che Uber esercitava un controllo sistematico sull'attività in generale e sorvegliava l'attività del singolo autista, il quale, una volta connesso alla piattaforma, non era dunque libero di organizzare il suo lavoro/la sua attività. In particolare era Uber a definire i prezzi delle corse, senza che l'autista potesse negoziarli direttamente con il cliente; dava indicazioni in merito alle tratte da seguire e in caso di itinerari considerati inefficaci poteva prevedere una sanzione che consisteva nella riduzione del prezzo della corsa. Inoltre, la piattaforma dava indicazioni al conducente sul comportamento da adottare e sui veicoli da impiegare. Una violazione poteva comportare la disattivazione del conto sulla piattaforma. In aggiunta, gli autisti erano sottoposti a valutazione da parte dei clienti, le quali giungevano direttamente all'impresa e non all'autista.
Il Tribunale federale ha anche stabilito che Uber non poteva qualificarsi quale semplice intermediario tra gli autisti e i clienti/passeggeri, poiché, nel caso di specie, non si limitava a mettere in contatto le due parti, bensì esercitava un controllo su tutta l'attività. Il Tribunale federale ha anche precisato che fosse irrilevante per la qualificazione del rapporto di lavoro il fatto che gli autisti fossero liberi di stabilire i propri orari e luoghi di lavoro e svolgere un'attività parallela. Il fatto che gli autisti erano liberi di rifiutare le corse poteva semmai rappresentare il modello di contratto di lavoro su chiamata irregolare (improprio).
Più recentemente, con la sentenza DTF 149 V 57 del 16 febbraio 2023, il Tribunale federale ha stabilito che gli autisti esercitavano un'attività lucrativa dipendente ai sensi della LAVS e pertanto vi era l'obbligo di versare i contributi.
È inoltre pendente al Tribunale federale una decisione del tribunale amministrativo di Ginevra, in cui una società di trasporti è stata qualificata come impresa di fornitura di personale a prestito sprovvista di apposita autorizzazione, mentre Uber come impresa acquisitrice.

Queste sentenze sono sicuramente una fonte molto importante per i servizi competenti per l'applicazione delle varie leggi federali e cantonali in materia di diritto del lavoro e di assicurazioni sociali, confrontati con la definizione dello statuto dei lavoratori dipendenti o indipendenti oggetto di verifiche. È importante sottolineare che le sentenze citate si riferivano a dei casi concreti, risalenti a una decina di anni fa e non per forza rispecchiano lo stato dei rapporti contrattuali attualmente in essere nelle aziende che operano attraverso piattaforme informatizzate.

2) **Con quali modalità, strumenti e tempistiche il Consiglio di Stato, con i suoi servizi competenti, intende intervenire per verificare l'applicazione di questa giurisprudenza alla piattaforma Uber che vuole imporsi con le sue modalità e le sue strategie anche nel mondo del lavoro del Cantone Ticino?**

3) **Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha verificato se le pratiche aziendali sin qui attuate da Uber e prospettate per il futuro nel nostro Cantone sono perfettamente conformi a ognuno degli articoli delle leggi federali e cantonali sul lavoro e ad ogni articolo delle leggi federali, cantonali e comunali in merito ai trasporti pubblici? È stata fatta una verifica preliminare? Si ritiene opportuno farla ora? In caso di contraddizione o inosservanza manifesta, come intende procedere il Consiglio di Stato?**

Come più volte ribadito da questo Consiglio in risposta ad altri atti parlamentari, il segreto d'ufficio non permette di entrare nel merito di fattispecie concrete.
In termini generali, l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) è il servizio competente per la verifica del rispetto degli obblighi di annuncio e di autorizzazione in materia di lotta contro il lavoro nero. L'UIL è pure competente per le verifiche del rispetto dei disposti imperativi stabiliti dalla Legge federale sul lavoro (LL) e dalla Legge cantonale sul salario minimo (LSM). Soprattutto in questi ambiti è di fondamentale importanza, come punto di partenza di ogni controllo, valutare se si è confrontati, o meno, con la presenza di un contratto di lavoro.

In particolare, per poter stabilire lo statuto dei lavoratori e stabilire quali sono gli obblighi legali ai quali deve sottostare il datore di lavoro è necessaria un'analisi accurata della relazione concreta tra le parti, a prescindere dalla denominazione del contratto stipulato, e stabilire se il servizio svolto dai lavoratori è da considerarsi di natura dipendente o indipendente.
Le verifiche avvengono attraverso richieste di informazioni e documentazione alle aziende, audizioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, raccolta di informazioni da altre Autorità cantonali o federali, eccetera. Qualora il servizio preposto dovesse rilevare infrazioni alle disposizioni applicabili in ambito di diritto del lavoro e di assicurazioni sociali si avvierebbero le relative procedure sanzionatorie amministrative o penali del caso.

4) Considerata la rilevanza nazionale di questo problema e dei dovuti effetti della sentenza del TF del 3 giugno 2022 in tutti i Cantoni, quale tipo di coordinamento è stato messo in atto o si intende mettere in atto a livello delle casse di compensazione e delle autorità di controllo del mercato del lavoro e di polizia del commercio per garantire equità nelle disposizioni ed efficacia negli interventi?

L'UIL è regolarmente in contatto con gli altri ispettorati cantonali del lavoro per condividere esperienze su tematiche che toccano l'intero territorio nazionale. Questi scambi permettono di rendere i controlli più efficaci, efficienti e uniformi sul territorio della Confederazione.

In materia di assicurazioni sociali, per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente.

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione nell'AVS non hanno alcun valore.
Considerato che la varietà dei contratti e delle possibili formulazioni adottate è ampissima, è necessario lasciare alle Casse AVS e ai Giudici delle assicurazioni sociali il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse. Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nei singoli casi concreti.

5) **Alla luce di questa nuova presenza nel campo del trasporto delle persone in Ticino, quali misure intende adottare il Consiglio di Stato per evitare le disparità di trattamento e la concorrenza sleale che già si stanno manifestando?**

6) **Più in generale, considerata la già fragile situazione salariale in Ticino, nonché le evidenti implicazioni di tipo etico, economico e sociale della "gig economy", quali misure intende adottare il Consiglio di Stato per combattere le piattaforme elettroniche che praticano dumping?**

Per quanto attiene alla sorveglianza del mercato del lavoro, oltre alla strategia di controllo descritta nel Messaggio 8444 del 26 giugno 2024 inerente la valutazione dell'impatto del salario minimo, non sono previste ulteriori misure rispetto a quanto indicato nelle risposte alle domande precedenti.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 2 ore.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Christian Vitta

Il Cancelliere

Arnoldo Coduri

Copia a:
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Dipartimento della sanità e socialità (dss-di@ti.ch)
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Istituto delle assicurazioni sociali (ias@ias.ti.ch)
- Ufficio dell'ispettorato del lavoro (dfe-uil@ti.ch)